

COMUNE DI BASELGA DI PINÈ

Provincia Autonoma di Trento



AMMINISTRAZIONE SEPARATA USI CIVICI DI BASELGA

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA MALGA DI PROPRIETÀ FRAZIONALE
DENOMINATA

“MALGA SPRUGGIO BASSO”

PREMESSA

Richiamate le deliberazioni comitali nr. 21 dd. 02.12.2011 dell'A.S.U.C. di Rizzolaga, nr. 14 dd. 21.10.2011 dell'A.S.U.C. di Sternigo, nr. 14 dd. 21.11.2011 dell'A.S.U.C. di Ricaldo e nr. 44 dd. 15.12.2011 dell'A.S.U.C. di Tressilla, con le quali veniva conferita delega all'A.S.U.C. di Baselga, per la gestione generale dei beni di uso civico in comproprietà delle frazioni di Baselga - capoluogo, Rizzolaga, Sternigo, Ricaldo e Tressilla - in C.C. Baselga di Pinè I;

Richiamata altresì la deliberazione del comitato A.S.U.C. di Baselga, nr. 42 dd. 27.12.2011, con la quale si accettava la delega generale alla gestione della proprietà promiscua delle frazioni sopra richiamate;

La presente convenzione per regolamentare l'utilizzo della "Malga Spruggio":

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

La "Malga Spruggio Basso", di proprietà dell'Ex Comune di Baselga, consta di due edifici distinti: uno vecchio, adibito a bivacco per i passanti, ed uno di nuova realizzazione. Quest'ultimo è stato realizzato anche grazie all'impegno della locale Sezione Cacciatori, e per questo motivo, si ritiene opportuno regolarizzare in questa sede i rapporti, non solo tra l'A.S.U.C. e i terzi richiedenti, ma anche tra l'A.S.U.C. e la Sezione Cacciatori medesima, permettendo a quest'ultima e ai suoi membri l'utilizzo gratuito della parte nuova della "Malga Spruggio Basso", verso la manutenzione ed il mantenimento in buono stato non solo della malga, ma anche della viabilità della strada forestale denominata "Spruggio".

ART. 2 USO E FRUIZIONE

a) Rifugio

L'utilizzo del nuovo edificio della malga è destinato prioritariamente ai censiti dell'Ex Comune di Baselga di Pinè, che ne facciano richiesta sia singolarmente che in forma associata, ai Custodi Forestali per motivi di servizio e alla Sezione Cacciatori di Baselga di Pinè.

Salvo i casi di uso diretto da parte dell'Amministrazione frazionale o forestale o della Sezione Cacciatori di Baselga di Pinè, che rivestono carattere di priorità e di precedenza, una eventuale fruizione occasionale dei locali adibiti a rifugio da parte dei censiti del Comune di Baselga di Pinè, è subordinata al rilascio di autorizzazione frazionale e al pagamento di un deposito cauzionale provvisorio. Tale autorizzazione potrà essere concessa inoltrando l'apposito modulo di prenotazione, disponibile per la compilazione sul sito dell'A.S.U.C. di Baselga di Pinè (amministrazione@asucpine.com) e presso l'Ufficio generale delle A.S.U.C. in via C. Battisti 7, Baselga di Pinè (TN).

Detta domanda deve essere inoltrata all'Ufficio generale delle A.S.U.C. almeno 3 (tre) giorni prima dell'utilizzo del rifugio. Una volta ottenuta conferma scritta circa la disponibilità della struttura, il richiedente è tenuto a farsi carico del ritiro della chiave presso il Presidente dell'A.S.U.C. di

competenza. La chiave dovrà essere restituita al termine del periodo concordato nel medesimo luogo del ritiro, ovvero direttamente alla persona del Presidente dell'A.S.U.C. di competenza.

Nel caso di domande concomitanti l'Amministrazione procederà correlando la pertinenza dell'attività programmata con la specifica destinazione forestale del fabbricato.

L'ammontare del deposito provvisorio è fissato in Euro 50,00.- nel caso di richiesta da parte di un singolo, e in Euro 150,00.- nel caso di richiesta da parte di un gruppo, che sarà restituirà (per intero o in parte) una volta trascorso il periodo d'uso e dopo la verifica del corretto uso dei locali da parte dei preposti alla sorveglianza. In caso di danneggiamenti, ammanchi o quant'altro che possa essere addebitato ad un uso non appropriato dell'immobile e dei suoi arredi, oltre ad incamerare per intero la cauzione si procederà alla quantificazione ed al recupero del danno subito a termini di legge. L'Amministrazione si riserverà di impedire ai responsabili nuovamente l'accesso.

b) Bivacco

Il locale ad uso bivacco potrà essere liberamente fruito da chiunque abbisogni di sostare presso la struttura. Tuttavia, in nessun caso, la sua occupazione potrà costituire diritto esclusivo e l'uso di questa parte dell'immobile dovrà comunque essere permessa e condivisa tra quanti ne avessero necessità. Tale unità dovrà essere fruita nel rispetto della cosa comune, usando la massima cura e pulizia del locale, dei suoi arredi e delle sue suppellettili. Particolare attenzione dovrà essere posta anche nell'accensione della stufa e dei mezzi di illuminazione. È altresì severamente vietato fumare e accendere fiamme libere.

Anche nell'utilizzo del bivacco il diritto di precedenza è riservato all'Amministrazione frazionale e forestale, alla Sezione Cacciatori di Baselga di Pinè, alle maestranze e agli operatori boschivi unitamente alle unità di soccorso alpino nell'esercizio delle proprie funzioni.

È ammesso l'uso di parte di detti immobili, agli escursionisti e passanti occasionali per un massimo di 24 ore. L'utilizzo del bivacco per un periodo superiore alle 24 ore può essere autorizzato dall'Amministrazione frazionale sulla base di motivata richiesta.

ART. 3 – DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE CACCIATORI DI BASELGA DI PINÈ

La Sezione Cacciatori di Baselga di Pinè ha diritto di fruire della parte nuova dell'edificio, senza farne formale richiesta alle A.S.U.C. proprietarie. All'uopo il Presidente della Sezione Cacciatori è in possesso della chiave di ingresso del rifugio. Sarà lo stesso ad occuparsi della gestione delle richieste di utilizzo della malga da parte dei membri della Sezione Cacciatori, avendo cura anche di verificare il corretto utilizzo dei locali da parte dei medesimi.

Alla Sezione Cacciatori di Baselga di Pinè spetta la manutenzione ordinaria della "Malga Spruggio Basso" e dell'area ad essa limitrofa, nonché della strada forestale denominata "Spruggio"; nello specifico, si prevede la pulizia delle canalette insistenti lungo il tratto stradale forestale "Spruggio"

fino alla Malga Bassa, di modo che siano sempre funzionali. L'A.S.U.C. di Baselga si riserva di verificare periodicamente l'esatto adempimento di quanto sancito in questa sede.

Le A.S.U.C. proprietarie dell'edificio, a fronte delle prestazioni di cui al comma precedente, si impegna ad assegnare alla Sezione Cacciatori di Baselga di Pinè circa 10 mc annui di legname ad uso interno.

ART. 4 - VIGILANZA

La custodia dell'immobile e la sorveglianza sull'uso dello stesso sono espletate dai Custodi Forestali competenti per zona, ai quali sarà consegnata in custodia una copia delle chiavi di ingresso del rifugio.

ART. 5 - CHIAVI

La chiave è consegnata in custodia ad ogni Presidente delle A.S.U.C. dell'Ex Comune di Baselga – ovvero Baselga, Tressilla, Rizzolaga, Sternigo e Ricaldo – al Presidente dell'Associazione Cacciatori di Baselga, al Presidente di Sezione della SAT e ai Custodi Forestali.

ART. 6 – OBBLIGHI COMPORTAMENTALI E DIVIETI

La struttura deve essere utilizzata con la diligenza del buon padre di famiglia di cui all'art. 1173 c.c. Quanti sostino nella struttura devono mantenere comportamenti civili e consoni alla peculiare funzione dell'immobile occupato. In particolare, è fatto obbligo di portare a valle le immondizie prodotte, di spegnere i fuochi eventualmente accesi e di rimettere la legna consumata, nonché di richiudere, prima di partire, tutti i serramenti esterni.

È fatto altresì divieto di asportare qualsiasi suppellettile, mobile o altra dotazione dell'immobile nonché di sprecare o lordare l'acqua potabile ad accendere fuochi esterni al di fuori di eventuali strutture appositamente predisposte e senza sorveglianza.

I mezzi a motore nelle adiacenze della malga dovranno essere ridotti al minimo, onde evitare di rovinare il manto stradale e disturbare il fragile ecosistema montano.

Chiunque riscontrasse danneggiamenti, ammanchi o quant'altro è invitato ad informare sollecitamente il Custode forestale di zona o la Stazione Forestale competente.

ART. 7 - RINVIO

Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento si rinvia al Codice Civile, nonché alle Leggi e prescrizioni di Polizia Forestale per la Provincia Autonoma di Trento.